

**BANDO CONAI PER L'ECODESIGN DEGLI IMBALLAGGI NELL'ECONOMIA CIRCOLARE**  
**Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi**  
**Edizione 2024**

**600.000,00 €** messi a disposizione da CONAI per valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri Consorziati nel biennio 2022/2023; di questi, **50.000,00 €** saranno destinati ai 5 casi più virtuosi in ottica di economia circolare.

Tutti i casi ammessi saranno oggetto di attività di comunicazione dedicata.

## **PREMESSA**

In linea con i dettami normativi, CONAI opera, sin dalla sua nascita, per favorire e diffondere tra le imprese una cultura di sostenibilità ambientale degli imballaggi e per valorizzare le azioni che le aziende mettono in atto nella progettazione e nella realizzazione di imballaggi sempre più ecosostenibili.

Le Direttive comunitarie per l'economia circolare stimolano la progettazione di imballaggi a ridotto impatto ambientale attraverso l'ecodesign, per ottimizzare l'uso delle risorse e garantire la chiusura dei cicli produttivi. In particolare, si evidenziano l'importanza delle pratiche di riutilizzo, del riciclo, incluso quello organico, e dell'utilizzo di materie prime secondarie nella produzione di nuovi beni.

L'approccio di CONAI, sintetizzato nella formula "dalla culla alla culla", è da sempre attento a questi temi, poiché si focalizza sulle azioni concrete che si possono effettuare sul packaging, per far sì che si riduca il ricorso alle materie prime a monte e si diffonda la valorizzazione delle risorse a valle, per limitare l'impatto ambientale connesso all'immesso al consumo di imballaggi. Proprio in virtù di ciò, CONAI ha scelto, ormai dal 2013, di promuovere un Bando che possa riconoscere incentivi economici e valorizzare, con attività di comunicazione specifiche, le aziende consorziate che hanno scelto di innovare i propri imballaggi in un'ottica di maggiore sostenibilità ambientale e di circolarità.

## **OGGETTO DEL BANDO**

L'oggetto del Bando CONAI per l'ecodesign degli imballaggi nell'economia circolare - edizione 2024 (di seguito Bando) è quello di raccogliere e valorizzare le soluzioni di imballaggi a ridotto impatto ambientale immesse sul mercato nazionale, facendone emergere il contenuto di innovazione rivolta all'ambiente.

A tale scopo, CONAI destina un importo complessivo pari a € 600.000,00 (seicentomila/00 euro) ai Consorziati che hanno immesso al consumo in Italia, relativamente al biennio 2022/2023, imballaggi su cui sono stati effettuati degli interventi di prevenzione/ecodesign.

In relazione a quanto sopra, nel Regolamento che segue sono indicati i principi generali e le modalità di adesione al Bando.



## IL REGOLAMENTO DEL BANDO

### 1. Soggetto promotore, obiettivi e destinatari del Bando

**Soggetto promotore:** CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede legale in Roma, Via Tomacelli, 132, P.I. 05451271000

**Obiettivi:** raccogliere e valorizzare le esperienze delle aziende consorziate a CONAI (di seguito “casi”) che hanno investito in attività di ecodesign rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi.

**Destinatari:** aziende che nel 2022/2023 hanno immesso al consumo in Italia imballaggi su cui sono stati effettuati interventi di ecodesign.

### 2. Prerequisiti e requisiti di ammissibilità

Potranno partecipare al Bando tutte le Aziende:

- produttrici o utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, consorziate a CONAI;
- produttrici che hanno organizzato autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/2006<sup>1</sup>;
- produttrici che hanno attestato sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 152/2006<sup>2</sup>.

Potranno essere valorizzati solo in termini di attività di comunicazione dedicata, e, pertanto, sono esclusi dal riconoscimento economico di cui alle lettere a) e b) del successivo punto 6, *Incentivi e riconoscimenti*, i casi presentati da aziende per le quali risultano:

- piani di rientro in essere alla data di partecipazione al presente Bando o comunque non solvibile entro il 30 settembre 2024;
- fatture relative al CAC scadute o comunque non solvibili entro il 30 settembre 2024;
- irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI ovvero omissioni contributive accertate e non sanate entro il 30 settembre 2024<sup>3</sup>.

Inoltre, i casi presentati dovranno rispettare i seguenti requisiti:

---

<sup>1</sup> I casi presentati da tali aziende potranno essere valorizzati solo in termini di attività di comunicazione dedicata, e, pertanto, sono esclusi dal riconoscimento economico di cui alle lettere a) e b) del successivo punto 6 *Incentivi e riconoscimenti*.

<sup>2</sup> I casi presentati da tali aziende potranno essere valorizzati solo in termini di attività di comunicazione dedicata, e, pertanto, sono esclusi dal riconoscimento economico di cui alle lettere a) e b) del successivo punto 6 *Incentivi e riconoscimenti*.

<sup>3</sup> La regolarità rispetto all’adesione a CONAI, alla dichiarazione e al versamento del contributo ambientale CONAI sarà monitorata durante tutto il periodo di analisi dei casi e fino al 30 settembre 2024.



- a) riferirsi a imballaggi<sup>4</sup> immessi al consumo sul territorio nazionale e utilizzati da un utilizzatore per imballare i propri prodotti<sup>5</sup>;
- b) riguardare:
  - la sostituzione totale o parziale dell'imballaggio. Deve pertanto esistere una versione dell'imballaggio PRIMA sostituita da una versione DOPO per la stessa referenza<sup>6</sup>;
  - un imballaggio nuovo per l'azienda (che non abbia un PRIMA) che risulti avere un minore impatto ambientale rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati per la medesima applicazione sul mercato italiano<sup>7</sup>;
- c) l'immissione al consumo dell'imballaggio nella versione DOPO o dell'imballaggio nuovo dovrà essere avvenuta nel biennio 2022/2023;
- d) riguardare:
  - per l'imballaggio primario, un formato<sup>8</sup> diverso, nel caso in cui lo stesso intervento di ecodesign abbia coinvolto più prodotti o referenze.
  - per l'imballaggio secondario/terziario, un intervento di ecodesign diverso (vedi leve di ecodesign alla successiva lettera e)), nel caso in cui lo stesso imballaggio secondario/terziario sia utilizzato per prodotti/referenze diversi, anche nel formato. Pertanto, se l'azienda applicasse una o più leve di ecodesign su un imballaggio secondario/terziario, utilizzato per contenere due o più referenze/prodotti anche di diverso formato, potrà essere candidato, ed eventualmente ammesso, un solo caso.
- e) riguardare almeno una delle seguenti leve di ecodesign promosse da CONAI:

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Riutilizzo</b> | Concepimento o progettazione dell'imballaggio per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e per un uso identico a quello per il quale è stato concepito <sup>9</sup> . |
|-------------------|--|

<sup>4</sup> I materiali di imballaggio considerati sono quelli gestiti dal Sistema CONAI e Consorzi di filiera: acciaio, alluminio, bioplastica compostabile, carta, legno, plastica e vetro.

<sup>5</sup> Sono compresi anche gli articoli che rientrano nella definizione di imballaggio di cui all'art. 218, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006, che il Consiglio di Amministrazione CONAI ha deciso di non assoggettare a contributo ambientale CONAI in funzione di valutazioni tecniche relative alla sostenibilità ambientale degli stessi imballaggi.

I casi relativi a imballaggi soggetti a contributo ambientale di sistemi EPR diversi da CONAI, immessi al consumo in Italia, relativamente al biennio 2022/2023, potranno essere valorizzati solo in termini di attività di comunicazione dedicata, sono pertanto esclusi dal riconoscimento economico di cui alle lettere a) e b) del successivo punto 6 Incentivi e riconoscimenti.

<sup>6</sup> Il caso potrà essere presentato anche in forma congiunta, ovvero dall'azienda partecipante in collaborazione con l'azienda cliente/fornitore. In tal caso il corrispettivo economico di cui al punto 6, lettera a), eventualmente assegnato al caso in funzione del punteggio determinato sulla base di quanto previsto nel punto 5, sarà riconosciuto in parti uguali alle aziende partecipanti.

<sup>7</sup> Saranno considerati ammissibili solo i casi riguardanti imballaggi nuovi per l'azienda per i quali esistano già sul mercato altre soluzioni utilizzate per la medesima applicazione e che saranno prese come riferimento per la valutazione. Sarà cura dell'azienda fornire e documentare i dati necessari alla costruzione del confronto prima vs. dopo, in alternativa e se disponibili, anche CONAI potrà eventualmente fornire tali informazioni.

<sup>8</sup> Nel caso degli imballaggi, il formato è spesso riconducibile al quantitativo di prodotto contenuto. Altre volte il formato può essere definito in base alla funzione che l'imballaggio svolge, dunque riferirsi ad unità di misura differenti, come quella dello spazio.

<sup>9</sup> Per il riutilizzo si fa riferimento alla norma UNI EN 13429:2005 – Requisiti essenziali per la riutilizzabilità di un imballaggio. Tale norma prevede la progettazione a monte dell'imballaggio riutilizzabile, ovvero l'imballaggio è progettato per sopportare un certo numero di rotazioni.

Si accettano i casi in cui è possibile effettuare il confronto tra:

- imballaggio monouso vs. imballaggio riutilizzabile;
- imballaggio riutilizzabile vs. imballaggio riutilizzabile più volte.

Si accettano, altresì, i casi in cui esistono procedure aziendali, interne e/o verso clienti/fornitori, sul riutilizzo degli imballaggi non espressamente progettati per essere riutilizzati, esistenti o riprogettati, purché la procedura sia documentata e verificabile.



|   |   |
|---|---|
| <b>Facilitazione delle attività di riciclo</b>    | Semplificazione delle fasi di recupero e riciclo, anche organico, del packaging, come la separabilità dei diversi componenti (es. etichette, chiusure ed erogatori, ecc.) <sup>10</sup> .   |
| <b>Utilizzo di materiale riciclato/recuperato</b> | Sostituzione di una quota o della totalità di materia prima vergine con materia riciclata/recuperata <sup>11</sup> per contribuire ad una riduzione del prelievo di risorse.  |
| <b>Risparmio di materia prima</b>                 | Contenimento del consumo di materie prime impiegate nella realizzazione dell'imballaggio e conseguente riduzione del peso, a parità di famiglia di materiale, di prodotto confezionato e di prestazioni <sup>12</sup> .           |
| <b>Risparmio di materia prima vergine</b>         | Contenimento della massa di materia prima vergine impiegata nella realizzazione dell'imballaggio, a parità di famiglia di materiale, di prodotto confezionato e di prestazioni <sup>13</sup> .                                    |
| <b>Ottimizzazione dei processi produttivi</b>     | Implementazione di processi di produzione dell'imballaggio innovativi in grado di ridurre i consumi energetici per unità prodotta o di ridurre gli scarti di produzione o, in generale, di ridurre l'impiego di input produttivi. |
| <b>Ottimizzazione della logistica</b>             | Miglioramento delle operazioni di immagazzinamento ed esposizione, ottimizzazione dei carichi sui pallet e sui mezzi di trasporto e perfezionamento del rapporto tra imballaggio primario, secondario e terziario.                |
| <b>Semplificazione del sistema imballo</b>        | Integrazione di più funzioni in una sola componente dell'imballo, eliminando un elemento e, quindi, semplificando il sistema.   |

<sup>10</sup> Per gli imballaggi in plastica, si fa riferimento alla lista degli imballaggi in plastica – CAC diversificato “Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive 2024 - in vigore dall’1.4.2024” pubblicata sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

<sup>11</sup> Il contenuto di riciclato nell'imballaggio va inteso ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u) del D.lgs. 152/2006, secondo cui la materia prima seconda deriva dal processo di riciclo dei soli rifiuti, e della norma UNI EN ISO 14021, punto 7.8.1.1, che esclude il riciclo interno. Per quanto riguarda le materie plastiche, in particolare, si fa riferimento alla norma tecnica UNI 10667:2017 Materie plastiche prime-secondarie.

I casi di utilizzo di materiale riciclato da “riciclo chimico” saranno valorizzati come esempi di "processi industriali di riciclo innovativi e/o non convenzionali" (vedi il successivo punto 5. Procedure di valutazione e selezione) e solo in termini di attività di comunicazione. Sono, pertanto, esclusi dal riconoscimento economico di cui alle lettere a) e b) del successivo punto 6 Incentivi e riconoscimenti. Tale decisione è dovuta al fatto che:

- l'Unione Europea non ha ancora definito regole chiare su come inquadrare il riciclo chimico ai fini del raggiungimento degli obiettivi e su come gestire l'approccio basato sul bilancio di massa e non sulla presenza fisica del materiale riciclato nel prodotto;
- si tratta di nuova tecnologia da consolidare nella valutazione dell'impatto ambientale e non vi è un approccio standardizzato come per il riciclo meccanico.

<sup>12</sup> Ai sensi della norma tecnica UNI EN 13428:2005 “Fabbricazione e composizione degli imballaggi” si ricorda che la sostituzione di un materiale di imballaggio con un altro non costituisce la base per una riduzione alla fonte e quindi non può essere considerata nell'ambito degli interventi di risparmio di materia prima, per i quali deve rimanere, nella versione prima e dopo, la stessa famiglia di materiale prevalente in peso.

<sup>13</sup> Ai sensi della norma tecnica UNI EN 13428:2005 “Fabbricazione e composizione degli imballaggi” si ricorda che la sostituzione di un materiale di imballaggio con un altro non costituisce la base per una riduzione alla fonte e quindi non può essere considerata nell'ambito degli interventi di risparmio di materia prima, per i quali deve rimanere, nella versione prima e dopo, la stessa famiglia di materiale prevalente in peso.



**Non saranno ammessi** i casi che riguardano:

- la sostituzione della famiglia di materiale prevalente in peso<sup>14</sup>, a meno che tale sostituzione non implichi miglioramenti:
  - sulla riciclabilità dell'imballaggio su scala industriale sul territorio nazionale. Saranno, quindi, accettati i casi che prevedono un cambio di materiale, purché vi sia il passaggio da soluzioni non riciclabili a soluzioni riciclabili e che soddisfino, comunque, i criteri definiti al successivo punto 5 Procedure di valutazione e selezione. Sarà attivata, solo la leva Facilitazione delle attività di riciclo;
  - sul riutilizzo. Saranno, quindi, accettati i casi che prevedono un cambio di materiale, purché vi sia il passaggio da soluzioni non riutilizzabili a soluzioni riutilizzabili e che soddisfino, comunque, i criteri definiti al successivo punto 5 Procedure di valutazione e selezione. Sarà attivata solo la leva Riutilizzo;
- imballaggi destinati solo al commercio estero;
- imballaggi il cui intervento sia stato già premiato nelle scorse edizioni del Bando;
- imballaggi il cui intervento non abbia attivato alcuna delle leve di ecodesign descritte nella tabella precedente<sup>15</sup>.

### 3. Modalità di partecipazione

L'Impresa potrà partecipare al Bando tramite la compilazione del [form on line](#) disponibile sul sito [ecotoolconai.org](http://ecotoolconai.org).

Allo stesso indirizzo [ecotoolconai@conai.org](mailto:ecotoolconai@conai.org) sarà possibile richiedere assistenza alla compilazione e/o a eventuali problemi tecnici e/o di invio del *form on line*. L'assistenza è garantita fino alle ore 15 del giorno 26 aprile 2024 da personale qualificato incaricato da CONAI.

La mancata o incompleta compilazione del [form on line](#) entro i termini di cui al successivo punto 4 comporterà l'inammissibilità dei casi.

Con la compilazione del *form on line*, i partecipanti si impegnano a condividere e a documentare le informazioni minime riguardanti il peso, il materiale e l'eventuale contenuto di materiale riciclato dell'imballaggio presentato e a rendere disponibili:

- 1) le foto in alta definizione nelle versioni dell'imballaggio PRIMA e DOPO l'intervento effettuato (o dell'imballaggio nuovo, nel caso in cui non ci sia un PRIMA);
- 2) le schede tecniche delle componenti di imballaggio, nelle versioni PRIMA e DOPO l'intervento effettuato (o dell'imballaggio nuovo, nel caso in cui non ci sia un PRIMA);
- 3) idonea documentazione a supporto di tutti gli interventi effettuati, ai fini dell'attivazione delle leve di ecodesign descritte al precedente punto 2;
- 4) idonea documentazione relativa ad analisi, studi, valutazioni (progettuali, ambientali e prestazionali) effettuati per la definizione del nuovo imballaggio, qualora quest'ultimo non presenti una versione PRIMA.

---

<sup>14</sup> Potranno essere ammessi, come esempi di semplificazione del sistema di imballaggio, anche i casi in cui una sostituzione di materiale consente di rendere monomateriale la singola componente, purché vi sia il passaggio da una soluzione non riciclabile a una soluzione riciclabile.

<sup>15</sup> CONAI si riserva la possibilità di valorizzare, con attività di comunicazione, quelle prassi adottate dalle aziende finalizzate al prolungamento della vita utile dell'imballaggio o alla riduzione dei rifiuti prodotti, come esempi di creatività circolare. Tali prassi devono riguardare imballaggi impiegati nuovamente in una nuova vita, mantenendo la funzione di imballaggio e devono essere verificabili, misurabili e documentabili. Tali casi sono pertanto esclusi dal riconoscimento economico previsto dal successivo punto 6 lettere a) e b).



Su richiesta di CONAI o dal personale incaricato da CONAI, i partecipanti si impegnano a rendere disponibili:

- un campione fisico dell'imballaggio nelle versioni PRIMA e/o DOPO l'intervento effettuato;
- una fattura a campione con le apposite diciture riguardanti l'applicazione del contributo riferito al Consorzio EPR di riferimento. Le fatture devono riferirsi al periodo considerato dal presente Bando;
- dichiarazione di conformità alla legislazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Direttiva 94/62/CE);
- eventuali analisi LCA già effettuate sullo specifico imballaggio;
- eventuale documentazione tecnica che attesti le caratteristiche ambientali dell'imballaggio e/o dei macchinari di produzione dell'imballaggio;
- eventuali certificazioni di prodotto (imballaggio);
- evidenze relative al controllo metrologico degli strumenti utilizzati per le eventuali pesature degli imballaggi, laddove il peso non sia desumibile dalla scheda tecnica;
- ogni altra documentazione utile allo scopo (es. presentazioni, brochure, ecc.);
- eventuale attestato di marchio o brevetto sullo specifico imballaggio.

L'azienda si impegna, altresì, ad accogliere, presso i propri uffici/stabilimenti, referenti CONAI o referenti terzi incaricati da CONAI, per verificare la veridicità delle informazioni comunicate.

Le aziende che hanno già presentato dei casi compilando il *form on line* prima della pubblicazione del presente Regolamento possono partecipare di diritto al Bando comunicando a CONAI, entro i termini di presentazione delle candidature descritti nel successivo punto 4, il proprio interesse all'indirizzo e-mail [ecotoolconai@conai.org](mailto:ecotoolconai@conai.org), con all'oggetto la dicitura "Bando CONAI per l'ecodesign degli imballaggi nell'economia circolare – edizione 2024".

#### 4. Termini di presentazione delle candidature

I casi dovranno essere presentati secondo le modalità previste al precedente punto 3, entro e non oltre il **30/04/2024**<sup>16</sup>. Farà fede la conferma di ricezione dei dati inviata in automatico all'indirizzo e-mail riportato nel *form on line* di compilazione attraverso l'*Eco Tool CONAI* o la data dell'e-mail per i casi presentati prima della pubblicazione del presente Bando.

La documentazione a supporto dei casi potrà essere inviata tramite il *form on line*, tramite e-mail all'indirizzo [ecotoolconai@conai.org](mailto:ecotoolconai@conai.org) e al personale incaricato da CONAI, entro i termini comunicati tramite e-mail da CONAI o dal personale incaricato da CONAI.

Il campione dell'imballaggio, eventualmente richiesto, andrà spedito a CONAI, all'attenzione del Centro Studi per l'economia circolare, Via Pompeo Litta 5, 20122 Milano.

#### 5. Procedure di valutazione e selezione

I casi saranno esaminati sulla base dei risultati derivanti dall'*Eco Tool CONAI*, lo strumento di LCA semplificata che valuta i miglioramenti ambientali generati dall'intervento effettuato sull'imballaggio, mediante l'utilizzo dei seguenti indicatori: *Global Warming Potential, Gross Energy*

---

<sup>16</sup> Qualora si verificassero eventi di forza maggiore e CONAI ritenesse opportuno prorogare tale termine, la comunicazione sarà effettuata attraverso l'invio di e-mail e/o la pubblicazione sul sito [conai.org](http://conai.org)



*Requirement, Water Footprint.* Saranno accettati solo i casi che hanno determinato benefici ambientali per almeno 2 dei 3 indicatori LCA considerati.

I casi il cui intervento abbia comportato il passaggio a un imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile saranno accettati solo se hanno determinato benefici ambientali per almeno 2 dei 3 indicatori LCA considerati e se c'è un miglioramento dell'indicatore *Material for recycling*<sup>17</sup>.

Gli interventi che riguardano il criterio "Facilitazione delle attività di riciclo" di cui al precedente punto 2 lettera e), saranno valutati anche in funzione dell'indicatore relativo alla materia prima seconda generata. Pertanto, tali ultimi casi saranno ammessi se hanno determinato benefici ambientali per almeno 1 degli indicatori LCA considerati e se c'è un miglioramento dell'indicatore *Material for recycling*.

Per la candidatura di imballaggi nuovi, che non presentino una versione PRIMA, i casi saranno esaminati attraverso la metodologia di calcolo dell'*Eco Tool CONAI* e il supporto di personale qualificato identificato da CONAI. L'analisi si baserà anche sulla documentazione fornita, utile a effettuare la valutazione dei benefici ambientali dell'imballaggio, rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati sul mercato italiano per la stessa applicazione<sup>18</sup>.

I casi saranno ulteriormente esaminati da un **Comitato Tecnico (CT)** composto da referenti di CONAI e dei Consorzi di Filiera. Il CT si esprime sull'ammissibilità dei casi presentati e sulle relative leve attivate. La valutazione dei risultati è insindacabile e inappellabile a giudizio di CONAI.

Al solo scopo di individuare i casi più meritevoli per la promozione dell'economia circolare, di cui al successivo punto 6 lettera b), è altresì previsto un **Comitato Tecnico Allargato (CTA)**, composto da esperti terzi provenienti dal settore scientifico del design, dell'associazionismo, del giornalismo tecnico.

Il punteggio complessivo di ciascun caso sarà determinato dalla somma dei punti dei criteri attivati su ciascuna componente del sistema di imballaggio (vedi tabella seguente). Per lo stesso criterio sarà considerato un massimo di due componenti provenienti da processi produttivi diversi.

| <b>Criterio</b>                            | <b>Punteggio</b> |
|--|------------------|
| Riutilizzo                                 | 4 punti          |
| Facilitazione delle attività di riciclo    | 4 punti          |
| Utilizzo di materiale riciclato/recuperato | 4 punti          |
| Risparmio di materia prima <sup>19</sup>   | 3 punti          |

<sup>17</sup> *Material for recycling*: l'indice esprime la massa di materiale generabile a seguito di operazioni di raccolta, selezione, riciclo, anche organico, e compostaggio dell'imballaggio a fine vita.

<sup>18</sup> Pur trattandosi di un imballaggio nuovo per l'azienda il confronto imballaggio PRIMA vs. imballaggio DOPO va comunque effettuato, pertanto, occorre costruire un PRIMA sulla base di informazioni fornite dall'azienda o da CONAI. Nel caso in cui non si disponga di informazioni utili il caso sarà escluso.

<sup>19</sup> Al fine di premiare gli interventi più significativi, si prevedono le seguenti percentuali di riduzione in peso minime per attivare automaticamente la leva del risparmio di materia prima:

Acciaio: 3%

Carta: 10%

Legno: 1%

Plastica: 2,5% per imballaggi flessibili e 5% per imballaggi rigidi

Plastica biodegradabile e compostabile: 2,5% per imballaggi flessibili e 5% per imballaggi rigidi

Vetro: 5%

Per gli imballaggi in alluminio, date le specificità del materiale, e per i poliaccoppiati sarà accettata qualsiasi riduzione in peso.



|  |         |
|--|---------|
| Ottimizzazione dei processi produttivi           | 2 punti |
| Ottimizzazione della logistica                   | 2 punti |
| Semplificazione del sistema imballo              | 2 punti |
| Risparmio di materia prima vergine <sup>20</sup> | 1 punto |

Nel caso in cui un Consorziato risulti ammesso per più casi, sarà assegnato un **punteggio integrale al “primo caso”**, ossia quello che ha ottenuto il punteggio maggiore; mentre gli **“ulteriori casi” ammessi, a partire dal secondo, otterranno un punteggio dimezzato**.

CONAI elaborerà:

- la lista dei casi vincitori che sarà pubblicata sul sito di CONAI [www.conai.org](http://www.conai.org). In caso di parità di punteggio, sarà considerata la data di compilazione del *form on line*<sup>21</sup> o la data dell'e-mail per i casi presentati prima della pubblicazione del presente Bando;
- la lista dei casi che rientrano tra gli esempi di “creatività circolare”, di cui alla nota 15 del presente Regolamento;
- la lista dei casi che rientrano tra gli esempi di "processi industriali di riciclo innovativi e/o non convenzionali" che riguardano imballaggi – nella versione DOPO - immessi al consumo nel biennio 2022/2023.

I Consorziati saranno informati da CONAI circa l'avvenuta ammissione del caso presentato e dell'importo spettante tramite e-mail ai contatti trasmessi in fase di compilazione del *form on line*.

## 6. Incentivi e Riconoscimenti

Il budget complessivo messo a disposizione da CONAI per il Bando di cui al presente Regolamento è pari a € 600.000,00 (seicentomila/00 euro) ripartito come segue:

- a) € 550.000,00 (cinquecentocinquanta/00 euro), **Incentivo A**, da suddividersi proporzionalmente al punteggio ottenuto tra tutti i casi ammessi riferiti a imballaggi assoggettati a contributo ambientale CONAI. Il valore economico del singolo punto sarà definito solo alla convalida della graduatoria definitiva suddividendo l'*Incentivo A* per la somma dei punteggi di tutti i casi ammessi. Ciascun Consorziato potrà ricevere un incentivo economico massimo pari al 5% del totale dell'*Incentivo A*. Nel caso in cui l'incentivo economico spettante ad un singolo Consorziato dovesse essere superiore al 5% del totale

---

Sarà comunque a discrezione del comitato tecnico l'attivazione della leva di risparmio di materia prima per i casi che presenteranno percentuali di riduzione in peso inferiori a quelle riportate.

Inoltre, per i casi di imballaggi in plastica con cambio di polimero tra la versione PRIMA e la versione DOPO, la leva “risparmio di materia prima”, sarà attivata solo a parità o miglioramento di riciclabilità, facendo riferimento alla lista degli imballaggi in plastica – CAC diversificato “Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive 2024 - in vigore dall'1.4.2024” pubblicata sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

<sup>20</sup> Per i casi di imballaggi in plastica con cambio di polimero tra la versione PRIMA e la versione DOPO, la leva “risparmio di materia prima vergine”, sarà attivata solo a parità o miglioramento di riciclabilità, facendo riferimento alla lista degli imballaggi in plastica – CAC diversificato “Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive 2024 - in vigore dall'1.4.2024” pubblicata sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

<sup>21</sup> La data di riferimento è costituita dal primo invio del *form/questionario on line*, nonostante le informazioni inserite nel questionario on line necessitino di chiarimenti/integrazioni/modifiche che possono avvenire anche dopo il termine di presentazione previsto dal presente Regolamento e comunque entro i termini comunicati da CONAI o dal personale incaricato da CONAI.





dell'*Incentivo A*, la differenza tra il valore spettante e l'incentivo economico massimo sarà distribuita sugli altri casi della lista dei casi vincitori<sup>22</sup>.

- b) € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), ***Incentivi per innovazione circolare***, da suddividersi in 5 quote da € 10.000,00 (diecimila/00 euro), eventualmente assegnate, a giudizio del CTA (di cui al precedente punto 5) come segue:
- ai tre casi, tra quelli ammessi e assoggettati a CAC, che si saranno distinti per la spinta innovativa e progettuale nell'ambito dell'attivazione di una o più delle seguenti leve di ecodesign:
    - i. Riutilizzo;
    - ii. Facilitazione delle attività di riciclo;
    - iii. Utilizzo di materia prima seconda;
  - ai due casi, tra quelli ammessi e assoggettati a CAC, che hanno generato benefici ambientali di cui al precedente punto 5 e che promuovono nuove tecnologie e applicazioni significative dal punto di vista progettuale e dell'innovazione.

Nel caso in cui i casi vincitori dei suddetti "*Incentivi per innovazione circolare*" fossero presentati in forma congiunta, ovvero dall'azienda partecipante e in collaborazione con l'azienda cliente/fornitore il corrispettivo economico previsto al presente punto, lettera b) sarà suddiviso e riconosciuto in parti uguali alle aziende partecipanti.

Nell'eventualità in cui non venisse esaurito il budget ***Incentivi per innovazione circolare***, l'importo residuo verrà inserito nel budget ***Incentivo A***. Per tali casi potranno, inoltre, essere promosse speciali misure di valorizzazione da parte di CONAI.

Il CTA, inoltre, si riserva la possibilità di assegnare una menzione speciale ai casi, tra quelli ammessi, che si sono distinti per aver apportato innovazioni nel **settore e-commerce**. Detta menzione speciale non comporterà, in ogni caso, l'assegnazione di alcun riconoscimento economico aggiuntivo rispetto a quelli già definiti alle lettere a) e b) del presente punto.

I casi sottoposti da aziende consorziate i cui titolari o referenti ricoprano una carica all'interno del Consiglio di Amministrazione CONAI saranno valorizzati solo in funzione di quanto previsto al precedente punto a). Non avranno diritto all'eventuale ulteriore riconoscimento economico previsto al precedente punto b).

Le aziende che hanno presentato i casi premiati riceveranno un attestato di partecipazione al Bando.

## **7. Pubblicazione e diffusione dei casi**

Con la partecipazione al Bando, l'Impresa consorziate autorizza la pubblicazione e la diffusione, a titolo gratuito, da parte di CONAI della propria denominazione sociale, dei propri segni distintivi e loghi e del caso ammesso.

La pubblicazione e la diffusione avverranno nelle forme e attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti, secondo l'insindacabile giudizio di CONAI, idonei a dare visibilità a casi e a promuovere la cultura della sostenibilità ambientale.

---

<sup>22</sup> Nell'edizione 2023 gli incentivi economici hanno avuto un importo minimo di 1.146,00 euro fino ad un massimo di 27.500,00 euro (incentivo innovazione circolare escluso). Tali importi possono variare in funzione del numero di casi ammessi e della somma dei relativi punteggi.



La pubblicazione e la diffusione potranno avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella sezione “Casi di successo” del sito web *conai.org*, sui profili *social* di CONAI, nelle *brochure* e nel materiale informativo di CONAI, nelle sezioni pubblicitarie di quotidiani, in versione sia cartacea e/o *on line*.

CONAI non è responsabile dell’eventuale ulteriore condivisione e circolazione del materiale cartaceo e digitale da parte di terzi.

## 8. Trattamento dei dati

**Ai sensi all’art 14 e 15 del Regolamento UE 2016/679, *General Data Protection Regulation (GDPR)***, si precisa che i dati personali acquisiti da CONAI saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’organizzazione del presente Bando, come specificate nell’Informativa privacy riportata nella sezione “Presenta il tuo caso” del sito [ecotoolconai.org](http://ecotoolconai.org).

## 9. Informazioni e accettazione del Regolamento

Maggiori dettagli e il Regolamento completo sono disponibili sui siti: [www.conai.org](http://www.conai.org) e [www.ecotoolconai.org](http://www.ecotoolconai.org).

La partecipazione al Bando comporta l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Regolamento e l’insindacabilità del giudizio di CONAI.

CONAI non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, i computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire di partecipare al Bando.

## 10. Foro competente

Per tutte le controversie inerenti all’interpretazione e all’esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, 22 febbraio 2024